

Novità on the road

Gli articoli modificati:

1 - Guida senza patente
2 - Limiti di guida per neopatentati
3 - Eccesso di velocità
4 - Divieto di sosta e di fermata con il motore acceso per mantenere attivo il sistema di condizionamento dell'aria
5 - Trasporto di bambini sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote
6 - Uso del telefono cellulare
7 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
8 - Guida sotto l'influenza dell'alcol
9 - Istituzione del "Fondo contro l'incidentalità notturna"

1 - Guida senza patente (modifiche al comma 13 dell'art. 116)
Le nuove regole • Guidare senza avere conseguito la patente, o con patente revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti torna ad essere reato; la pena è una sanzione pecuniaria (ammenda da 2.257 a 9.032 euro) e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. • Se il reato è commesso per più di una volta in un biennio, si applica la pena detentiva (arresto fino ad un anno) e la confisca del veicolo. • Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica. • Il veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente, o con patente revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti può essere sequestrato dagli operatori di polizia che hanno accertato il reato.

Cosa è cambiato • Il fatto, da illecito amministrativo è stato di nuovo trasformato in reato, come prima del 1999; la competenza a giudicare viene attribuita al Tribunale, mentre prima del 1999 era del giudice di pace. • Le sanzioni accessorie (fermo del veicolo o, in caso di reiterazione, la confisca) sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna. Non si applicano perciò le disposizioni procedurali dell'art. 214 cds, relative alla possibilità per l'operatore di polizia di sottoporre a fermo il veicolo al momento dell'accertamento.

2 - Limiti di guida per neopatentati (modifiche ai commi 1 e 2 bis dell'art. 117)
Le nuove regole • Il neopatentato con patente di categoria B rilasciata dopo 180 giorni dal 4 ottobre 2007, non può guidare autoveicoli con prestazioni elevate prima di un anno dalla data di rilascio, mentre per i titolari di patente categoria A il periodo di divieto di guida di motocicli con prestazioni elevate passa a due anni, a meno che il titolare della patente non abbia superato un esame specifico per tali motocicli. • Per i neo-patentati permane, per i primi tre anni dal rilascio della patente, l'obbligo di rispettare il limite di velocità di 100 Km/h in autostrada e 90 Km/h sulle strade extraurbane principali. • Per i trasgressori delle norme sopracitate sono previste sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 148 a 594 euro, con conseguente sospensione della patente di guida da 2 ad 8 mesi.

Cosa è cambiato • È aumentato del doppio l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie. • Sono state introdotte nuove limitazioni per la guida delle autovetture (che sono però applicabili solo per chi consegue la patente di guida dopo il 1° febbraio 2008). • Non è più richiesto al titolare di patente il superamento dei 20 anni di età per guidare motocicli con prestazioni elevate.

3 - Eccesso di velocità (modifiche ai commi 6, 6 bis, 9, 9 bis, 11 e 12 dell'art. 142)
Le nuove regole • Le postazioni di controllo della velocità allestite sulla sede stradale devono essere rese ben visibili e preventivamente segnalate attraverso l'impiego di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosa; tali segnalazioni devono essere costruite e collocate in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del cds e le loro modalità d'impiego sono stabilite con decreto del ministero dei Trasporti di concerto con il ministero dell'Interno. • Sono previste quattro fasce di sanzioni, di entità crescente in relazione al superamento del limite di velocità imposto: - fino a 10 Km/h oltre il limite: pagamento di una somma da 36 a 148 euro; - più di 10 e fino a 40 km/h oltre il limite: pagamento di una somma da 148 a 594 euro, con decurtazione di 5 punti dalla patent

...

Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

